

STATUTO

**IL FILO D'ARIANNA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVA DE' TIRRENI SA VIA ARENA
25

Numero REA: SA - 460157

Codice fiscale: 05614490653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I.	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE	
	E' costituita, in conformità al disposto degli artt. 2511 e	
	segg. cod. civ., e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, una	
	società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"IL FILO D'ARIANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.".	
	La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è	
	disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 cod.civ.,	
	dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli	
	atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo	
	delle cooperative a mutualità prevalente.	
	La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere	
	parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione	
	dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi	
	organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede	
	legale.	
	ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
	La società ha sede legale in Cava de' Tirreni (SA),	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Salerno	
	ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di	

	attuazione del codice civile.	
	Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le	
	variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche	
	recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della	
	sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché	
	all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi,	
	uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia	
	che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto	
	della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.	
	2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza	
	stabile.	
	ART.3 DURATA	
	La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2065, e potrà	
	essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto	
	si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale	
	ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante	
	comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della	
	sede legale.	
	ART.4 OGGETTO SOCIALE ATTUAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini	
	speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della	

	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, di cui all'articolo 1 lettera a) e b) , della legge 8	
	novembre 1991, numero 381 . Il tutto con l'obiettivo di conseguire	
	finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di	
	persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione	
	e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini,	
	per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo	
	morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le	
	situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio	
	sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare, o sociale, sia gratuitamente, sia a	
	pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle	
	rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri	
	soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi	
	sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a	
	migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella	
	propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	

	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà	
	esercitare qualunque tipo di attività di carattere socio - sanitario	
	ed educativo o attività diverse - agricole, industriali, commerciali	
	o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, nell'ambito delle leggi vigenti. A tal uopo, e per la	
	sola indicazione esemplificativa e non esaustiva, la cooperativa	
	potrà svolgere le seguenti attività:	
	"A"	
	§ la gestione di servizi territoriali e domiciliari di assistenza	
	socio sanitaria ed educativi (consultori, centri di salute mentale,	
	di servizi di riabilitazioni, centri di trattamento delle	
	dipendenze, centri aggregativi per problematiche inerenti i minori,	
	giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli	
	politici nonchè inerenti all'infanzia, all'adolescenza, alla donna e	
	alla famiglia, servizi di assistenza scolastica, progetti	
	terapeutici riabilitativi sostenuti da budget di salute, assistenza	
	domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare	
	socio-assistenziale, telesoccorso, centri per le famiglie, servizi	
	di mediazione familiare, laboratori di educativa territoriale,	
	centri antiviolenza, servizi di mediazione culturale, segretariato	
	sociale, telefonia sociale, trasporto sociale, unità mobile di	
	strada, servizio di pronto intervento sociale);	
	§ la gestione e l'organizzazione dell'assistenza residenziale e	

	semiresidenziale: nido e micro nido d'infanzia, servizi integrativi	
	al nido, centro sociale polifunzionale, comunità pronta accoglienza	
	e transitoria accoglienza, casa famiglia, comunità educativa a	
	dimensione familiare, comunità alloggio, gruppo appartamento,	
	comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di	
	accoglienza per donne maltrattate, casa protetta per donne vittime	
	di tratta e/o di sfruttamento, centro sociale polifunzionale, gruppo	
	appartamento, comunità alloggio, casa albergo, centro sociale	
	polifunzionale, comunità tutelare per persone non autosufficienti,	
	gestione di centri di aggregazione e socializzazione, centri di	
	ascolto, centri diurni e/o notturni per anziani, minori, donne,	
	disabili fisici, psichici e sensoriali, immigrati, soggetti con	
	dipendenze,	
	\$ la gestione nell'ambito delle strutture adibite ad attività	
	sociali di servizi di somministrazione di cibi e bevande, anche	
	attraverso la produzione diretta in propri laboratori di cibi per	
	soggetti affetti da particolari intolleranze alimentari quali ad	
	esempio la celiachia;	
	\$ la gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri	
	specializzati; - la gestione di servizi educativi (tra gli altri	
	asilo nido, ludoteche servizi di informazione, orientamento,	
	formazione per emigranti);	
	\$ la gestione di servizi di disponibilità operativa (call center)	
	per enti sia pubblici che privati finalizzati a telesoccorso e	
	teleassistenza, telecompagnia e telemedicina;	

	§ la gestione di attività volte alla pratica di attività sportive	
	per lo sviluppo armonico dell'organismo e trattamenti rieducativi,	
	correttivi e riabilitativi; - la gestione e organizzazione di	
	servizi di assistenza scolastica (di base, specialistica, e di	
	integrazione scolastica) ai soggetti portatori di handicap e	
	soggetti svantaggiati e servizi di trasporto scolastico ed	
	extrascolastico (presso centri e strutture riabilitative), compreso	
	quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza;	
	§ la promozione e gestione di attività ricreative e	
	sportive, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture	
	idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;	
	§ la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere	
	ludico e animativo e finalizzati al miglioramento della qualità	
	della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero (vacanze per	
	minori ed adolescenti, campi estivi), la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	§ l'attività di formazione e di consulenza nel campo di attività	
	della società;	
	§ della gestione di laboratori didattici, artistico culturali,	
	artigianali e di fattorie e orti sociali;	
	§ la diffusione dei propri scopi ed ideali anche attraverso la	
	pubblicazione (non abituale) di periodici, riviste, libri, anche in	
	forma elettronica;	
	· la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di	
	aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi	

	compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche,	
	centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla	
	formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in	
	particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	· la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
	l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di	
	bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in	
	stato di bisogno, ivi compresi nel rispetto delle norme vigenti	
	nei diversi istituti coloro che vivono in strutture quali:	
	carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite,	
	centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di	
	accoglienza per immigrati;	
	· la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli	
	degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori	
	stranieri non accompagnati;	
	· l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di	
	attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione	
	scolastica, culturale e sanitaria degli emigranti anche tramite	
	azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;	
	· gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e	
	integrazione a favore di emigranti, richiedenti protezione	
	internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per	
	protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario	
	anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate	

	all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno;	
	· organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di	
	persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti	
	penitenziari (REMS), di soggetti condannati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di	
	favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	· l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e	
	rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	· la promozione e la gestione di attività e servizi di natura	
	ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a	
	favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle	
	funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e	
	in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	· l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni,	
	dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la	
	qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di	
	intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di	
	terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;	
	· l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di	
	consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei	
	servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali,	
	socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani,	
	anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	· la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e	
	servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare	

	all'obiettivo della massima;	
	· integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale,	
	sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di	
	condizioni socio-economiche e culturali;	
	· l'organizzazione e la gestione di attività e di servizi socio	
	sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di	
	bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti	
	domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività	
	e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;	
	· l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed	
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale	
	e internazionale;	
	· la produzione e la diffusione, ai fini didattici e	
	documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali,	
	di materiale informativo e documentario;	
	· la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a	
	procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e	
	forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti;	
	· stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e	
	con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche	
	e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad	
	appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi	
	inerenti all'oggetto sociale;	
	· l'ideazione e la gestione di progetti educativo-didattici	

	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e	
	psicomotoria;	
	."B".- in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di	
	cui alla precedente lettera "A", provvedere alla organizzazione e	
	gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più	
	attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo	
	dei soci svantaggiati ai sensi dei decreti applicativi della legge	
	381/1991 e sue modifiche, nell'ambito dei settori industriale,	
	agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia	
	direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e	
	privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così	
	ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande	
	distribuzione, quali per esempio:	
	· l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia,	
	igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione,	
	deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione	
	presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi	
	commerciali e industriali sia pubblici sia privati;	
	· l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la	
	manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione	
	di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;	
	· l'organizzazione e la gestione di attività, agricole, zootecniche,	

	forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica,	
	di apicoltura e di acquacoltura;	
	· la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di	
	prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di	
	sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze,	
	la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le	
	attività agro-forestali;	
	· la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione	
	del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati,	
	pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e	
	nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora	
	delle piantagioni di latifoglie e resinose;	
	· l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la	
	tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di	
	parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla	
	valorizzazione culturale e turistica del territorio.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le	
	iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere	
	I principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per	
	il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed	
	economiche delle persone in condizioni di svantaggio sia esso di	
	natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro	
	famiglie. Le differenti attività di cui alle precedenti lettere "A"	
	e "B" - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni	
	concesse dalla legge 8 novembre 1991 numero 81 avverranno con	

	gestioni amministrative separate.	
	Per l'esercizio della propria attività, la società potrà compiere	
	tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari commerciali,	
	industriali e finanziarie, assunzione di mutui ordinari ipotecari o	
	speciali e di qualsiasi altro genere di obbligazione, anche in	
	forma cambiaria, funzionalmente connesse o funzionali alla gestione	
	delle attività previste dall'oggetto sociale.	
	Essa potrà, infine, partecipare o assumere interessenze, quote,	
	partecipazioni anche azionarie in altri enti aventi scopi analoghi,	
	aprire e gestire conti correnti bancari, locare cassette di	
	sicurezza, compiere in generale tutti gli atti che saranno reputati	
	utili al raggiungimento dello scopo sociale. Essa, inoltre, potrà	
	accedere, a qualsiasi forma di finanziamento tanto nazionale quanto	
	internazionale, nonché partecipare nei termini e nei modi previsti	
	dalle leggi comunitarie, statali e regionali, all'assegnazione di	
	prestiti, agevolazioni economiche e finanziarie, contributi ad ogni	
	titolo sempre diretti a finanziare l'espletamento delle attività	
	previste dall'oggetto sociale.	
	ART. 5 SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere	
	inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigente.	
	Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni	
	od attività inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la	
	loro attitudine, capacità o specializzazione professionale, possano	
	cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo,	

	usufruendodei servizi e delle prestazioni da questa resa a favore	
	dei soci.	
	La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito	
	della temporaneità.	
	Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di organi	
	direttivi della società, per l'approvazione e le modificazioni dei	
	patti sociali, nonché ai fini della predisposizione di regolamenti.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge.	
	L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina	
	modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad entrare a	
	far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni,	
	modalità e termini previsti dall'art.2528 cod.civ.. non possono	
	divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od	
	affini con quella della cooperativa, ai sensi dell'art. 2527 del c.c.	
	Qualora l'attività svolta, sia tra quelle ricomprese alla	
	Lettera B dell'art 1 legge 381/91 i soggetti svantaggiati di cui	
	all'art.4 legge n.381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei	
	lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991,	

	n.381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci	
	cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla	
	cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci	
	cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali.	
	Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la	
	raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, cooperatori, ed	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data	
	facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo	
	all'uopo istituito.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 250,00	
	(duecentocinquanta/00), nè superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge;	

	d) versamento della tassa di ammissione;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle	
	seguenti qualifiche:	
	f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,	
	f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381;	
	f.3) socio sovventore;	
	La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona	
	giuridica dovrà contenere:	
	1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;	
	2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica	
	designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;	
	3) caratteristiche ed entità degli associati;	
	4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere	
	comunque per un importo complessivo non inferiore ad euro 1,00 (uno);	
	5) versamento della tassa di ammissione;	
	6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello	
	Statuto e la delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al	
	precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati	

	effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà	
	inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso	
	l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la	
	società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei	
	dati previsti dal presente articolo.	
	CATEGORIA SPECIALE DEI SOCI	
	Possono essere ammesse quali soci in categorie speciali, ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto	
	dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione	
	ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale	
	ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel	
	regolamento interno riguardo le modalità di svolgimento	
	dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza della categoria	
	speciale prevede l'assunzione di un'obbligazione di formazione ad	
	inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea	
	dei soci, senza diritto di voto. Al termine del periodo di tempo	
	non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei	
	diritti spettanti agli altri soci.	
	ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE	

	6.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti	
	dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale	
	effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;	
	b) dalle riserve legali, formate mediante accantonamento di	
	eventuali utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli	
	eredi e legatari del socio defunto;	
	c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto	
	delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;	
	d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da	
	soggetti pubblici e privati, anche non soci;	
	e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;	
	f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura	
	di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; Le riserve	
	non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.	
	ART. 7 CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote a venti	
	valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo	
	della sottoscrizione.	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato	
	in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.	

	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal	
	codice civile.	
	ART. 8 QUOTE SOCIALI	
	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società	
	se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera	
	raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto	
	ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il	
	provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della	
	società.	
	Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento	
	delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte	
	degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ..	
	ART. 8 BIS) RISTORNI	

	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci:	
	a) in forma liquida mediante integrazione dei compensi;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;	
	c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente	
	alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici. Le	
	metodologie di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento nel rispetto dei seguenti criteri (da soli o	
	fra loro combinati):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nell'anno;	
	b) i compensi erogati;	
	c) la qualifica;	
	d) il tempo di permanenza in cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	ART. 9 RECESSO	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede legale della società	
	all'estero;	

	f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468,	
	quarto comma, cod.civ..	
	Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi	
	previsti dalla normativa vigente.	
	Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera	
	raccomandata a.r. Da inviarsi entro quindici (15) giorni	
	dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se	
	non prevista, alla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci,	
	della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle	
	comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale	
	i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro	
	trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.	
	Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende	
	esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede	
	legale della società ed ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso	

	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta	
	annotazione nel libro dei soci.	
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è	
	privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	ART. 10 MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo	
	art.11).	
	E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti	
	per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine	
	sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono	
	provvedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la	
	quota sia divisibile e la società acconsenta alla divisione.	
	ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	
	I soci che recedono dalla società, nonché gli eredi del socio	
	deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto di ottenere	
	il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio	
	sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o la morte del socio.	
	Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo	
	conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della	
	dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della	

	situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del	
	valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della	
	sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di	
	qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente	
	presa in considerazione ai fini della determinazione del valore	
	delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la	
	determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto	
	nominato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su	
	istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza,	
	l'art.1349, primo comma, cod.civ..	
	Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato	
	il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla	
	comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	ART.12 ESCLUSIONE	
	Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole	
	di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale	
	sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:	
	a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento	
	giurisdizionale definitivo;	
	b) sia sottoposto a procedura concorsuale;	
	c) non partecipa all'attività, o risulti gravemente inadempiente	
	agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal	
	regolamento o dal rapporto mutualistico, a insindacabile giudizio	
	dell'organo amministrativo;	
	d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti	

	per la partecipazione alla società;	
	e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo	
	prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività	
	contrastanti con quelle perseguite dalla società.	
	Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli	
	artt.2286, 2287, primo comma, e 2531 cod.civ..	
	Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde	
	consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto	
	della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al	
	quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in	
	assemblea.	
	Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate	
	in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente	
	art.11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante	
	la riduzione del capitale sociale.	
	La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio	
	escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi	
	trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il	
	socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale	
	competente per territorio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.13 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il	

	tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato	
	verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili	
	nei confronti della società gli eredi del socio defunto.	
	ART.14 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla	
	propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti	
	sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero	
	tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale	
	sottopongano alla sua approvazione.	
	In ogni caso risultano essere riservate alla competenza	
	dell'assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari;	
	b) l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali	
	utili;	
	c) la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo	
	Amministrativo;	

	d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo	
	comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente dell'organo di	
	controllo;	
	e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un	
	termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà,	
	inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto	
	dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.	
	ART.16 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a) le modificazioni dei patti sociali;	
	b) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;	
	e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;	
	f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti	
	patti sociali.	
	ART.17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	

	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito	
	del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.	
	Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di	
	controllo, oppure anche da uno dei componenti della compagine	
	sociale.	
	La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante	
	avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza	
	e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una	
	seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello	
	convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a	
	mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione	
	comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei	
	singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido	
	strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva	
	informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta	
	elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta	
	elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa	
	annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque,	
	caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione.	

	In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la	
	deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima	
	partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e	
	sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i	
	sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	
	agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati	
	della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ART.18 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio	
	designato dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea, laddove	
	la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina	
	un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori,	
	scegliendoli anche tra non soci.	
	La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è	
	verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo	
	della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe,	
	con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della	
	società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi	
	dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei	
	risultati;	

	una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle	
	deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione	
	dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti	
	verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le	
	votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro	
	modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.	
	ART.19 DIRITTO DI VOTO	
	Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci	
	titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di	
	legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero	
	delle quote possedute.	
	I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante	
	delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci con deleghe	
	separate per ognuno di essi.	
	Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non	
	possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di	
	amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il	
	rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente	
	indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.	
	Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha	
	effetto anche per le successive convocazioni.	

	Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo	
	comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per	
	corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto	
	richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul	
	libro dei soci; b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che	
	provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella	
	convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso,	
	l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine	
	entro il quale la stessa deve pervenire;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti	
	tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di	
	voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte	
	di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla	
	scheda di voto;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della	
	convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali	
	modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per	
	l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai	
	fini di un esercizio informato del diritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	

	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di	
	verificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine	
	di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino	
	all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche	
	per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;	
	h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate	
	agli atti sociali;	
	i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre	
	un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte	
	dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti	
	nell'esercizio dei propri diritti.	
	ART. 20 QUORUM ASSEMBLEARI	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e	
	delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal	
	precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del	
	capitale sociale.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta	
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono	
	prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la	
	maggioranza del capitale sociale.	
	Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza	

	dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è	
	necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la	
	maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di	
	recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla	
	deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità	
	fissate nel precedente art.9).	
	Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti	
	sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze.	
	ART.21 VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla	
	normativa vigente.	
	Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e,	
	anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale	
	rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed	
	il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà	
	essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo	
	amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini	

	di legge.	
	ART.22 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI	
	Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti	
	richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee	
	separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali	
	assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel	
	rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ..	
	La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme	
	contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea	
	della società.	
	ART.23 AMMINISTRAZIONE	
	La società è amministrata da un amministratore unico, scelto sia	
	tra i soci che non soci, oppure da un consiglio di amministratore	
	composto da non meno di tre e non più di cinque componenti,	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle	
	condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..	
	Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.	
	I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca	
	o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai	
	soci all'atto della nomina.	
	Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la	
	revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza	
	necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.	

	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	In seno al consiglio di amministrazione, si provvede	
	all'elezione tra i suoi membri, o esterno ad essi, di un presidente,	
	ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina	
	e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire	
	il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario,	
	anche estranei.	
	ART. 24 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione:	
	— viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo	
	scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi	
	almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo	
	e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;	
	— si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o	
	nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione	
	Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche	
	senza convocazione formale, quando intervergono tutti i consiglieri	

	in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della	
	riunione.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la	
	proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per	
	rappresentanza.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai	
	sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per	
	atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	ART.25 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i	
	presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei	
	suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero	
	a uno o più dei propri componenti che possono essere interni o	
	esterni alla società, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo	
	ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno	
	compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di	
	amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella	

	delega stessa.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori	
	generali, institori o procuratori per il compimento di determinati	
	atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	ART. 26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	La rappresentanza della società spetta al presidente del	
	medesimo, nonchè ai consiglieri oppure agli amministratori esterni	
	dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.	
	La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od	
	impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il	
	compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica	
	l'assenza o l'impedimento del presidente.	
	La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai	
	direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti	
	dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della	
	nomina.	
	ART. 27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	27.1. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo che	
	non lo deliberi l'assemblea dei soci, la quale può anche stabilire	
	che a loro vengono riconosciuti gettoni di presenza. Agli	
	amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	del loro ufficio, previo consenso dell'organo amministrativo	
	27.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati	
	dal prestare cauzione.	

	ART. 28 CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte	
	con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro	
	attribuiti dalla legge.	
	ORGANO DI CONTROLLO ARTICOLO 29	
	L'Organo di controllo sarà nominato, quando la legge lo impone come	
	obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la	
	non obbligatorietà, ai sensi dell'art.2453 c.c..	
	ARTICOLO 30	
	L'organo di controllo, se nominato, controlla l'amministrazione	
	della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente	
	Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la	
	corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e	
	delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del	
	Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	L'organo di controllo, può in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, dovrà effettuare	
	gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di	
	ogni ispezione, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito	
	libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di	
	Amministrazione e l'organo di controllo deve specificamente riferire	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli	

	scopi statutari e mutualistici.	
	ART.31 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'	
	L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni	
	prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di	
	prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota integrativa al	
	bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri	
	individuati nell'art.2513 cod.civ..	
	ART.32 REGOLAMENTO	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà	
	essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura	
	dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	ART.33 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE	
	Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto	
	costitutivo.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di	
	amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio	
	sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità	
	di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal	
	secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..	

	ART.34 UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli eventuali utili (nel	
	rispetto di tutte le norme di legge in materia di organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale) provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo	
	relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	normativa vigente;	
	c) alla riserva straordinaria;	
	d) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.	
	ART.35 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514	
	cod.civ., pertanto:	
	a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi	
	in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	sociale effettivamente versato;	
	b) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori ed è	
	vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a 2 (due)	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	

	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.36 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché	
	per la perdita integrale del capitale sociale.	
	Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti	
	patti sociali.	
	Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché	
	verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla	
	legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con	
	apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze	
	previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	dell'Organo di controllo in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..	
	La società può, in ogni momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con	
	deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per	

	la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente	
	competete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si	
	applica l'art.2487 ter cod.civ..	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto	
	compatibili, anche durante la liquidazione.	
	In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché ad altre	
	Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo	
	di controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23	
	dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26	
	settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	ART.37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovrà essere risolta preventivamente da tentativi di conciliazione e	
	successivamente, in caso di mancato accordo, esclusivamente dal foro	
	competente di competenza dove ha sede la società.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.	
	ART.38 CONTROLLI	
	Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei	

42 di 43

43 di 43